



PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO



Agenzia Provinciale
per gli Appalti e Contratti

Servizio appalti lavori pubblici
Ufficio gestione gare lavori pubblici

☒ Via Dogana, 8 - 38122 Trento
☎ 0461.496444 - ☒ 0461.496422
serv.appalti.lav.pubb@pec.provincia.tn.it

NOTA DI CHIARIMENTO

Trento, **3 FEB. 2014**

Prot. n. S171/2013/ **56776** /3.5-805

Oggetto: **gara d'appalto per l'affidamento dei LAVORI DI REALIZZAZIONE 1° LOTTO DELL'IMPIANTO DI DEPURAZIONE DI TRENTO 3 – VERSIONE SOTTOMONTE – E RETTIFICA S.S. 12.**

A seguito delle richieste di chiarimento formulate da un concorrente interessato a partecipare alla gara in oggetto, si forniscono le seguenti risposte.

Quesito n. 1:

Per quanto concerne il requisito "cifra d'affari", essendo frutto di conferimento di ramo di azienda, a dimostrazione del dato riferito al periodo precedente il conferimento si chiede se è ragionevole produrre il bilancio delle società conferenti?

Risposta:

Fermo restando che, fini della partecipazione alla gara, è sufficiente un'autodichiarazione resa dal Legale rappresentante dell'Impresa ai sensi e secondo le modalità di cui al D.P.R. 445/2000 attestante il possesso dei requisiti richiesti al paragrafo 4 del bando di gara, si precisa che, in sede di verifica in ordine al possesso del requisito di cui al paragrafo 2.2, punto 1, punto 1bis) del bando di gara ("realizzazione, nel quinquennio antecedente la data di pubblicazione del bando, di una cifra d'affari, ottenuta con lavori svolti mediante attività diretta ed indiretta, non inferiore a 2,5 volte l'importo dei lavori in appalto"), appare ammissibile, nel caso di conferimento di ramo di azienda, produrre i bilanci delle società conferenti, per il periodo antecedente la data del conferimento medesimo.

Si precisa che, unitamente ai bilanci di cui sopra, dovrà essere prodotto idoneo contratto in forma pubblica o per scrittura privata autenticata stipulata tra impresa conferente e impresa conferitrice a dimostrazione del conferimento del ramo di azienda.

Quesito n. 2:

Con riferimento ai requisiti indicati al punto 2.1 del bando di gara (soggetti ammessi a partecipare), si chiede se il possesso, da parte delle Società di costruzione, dell'attestazione SOA anche per "prestazioni

di progettazione e costruzione sino alla categoria VIII" soddisfi il requisito dei progettisti; ossia se due o più società in possesso dell'attestazione Soa anche per la progettazione e costruzione nella classifica VIII possano svolgere la progettazione esecutiva.

Risposta:

La risposta è negativa: si ribadisce che il paragrafo 2 del bando di gara, ai fini della partecipazione, individua con precisione i requisiti richiesti alle imprese candidate all'esecuzione dei lavori (attestazione SOA e cifra di affari – paragrafo 2.2 – punto 1 e 1bis) i requisiti richiesti ai progettisti (paragrafo 2.2 – punto 2). Si riportano di seguito i suddetti requisiti:

1) fatturato globale per servizi attinenti all'architettura ed all'ingegneria ed altri servizi tecnici di cui all'art. 16 del Regolamento, realizzato nei migliori 5 esercizi degli ultimi dieci esercizi approvati antecedenti l'anno di pubblicazione del bando, per un importo non inferiore a 3 volte l'importo degli oneri della progettazione esecutiva;

2) espletamento, negli ultimi 10 anni antecedenti la data di pubblicazione del bando di gara, di servizi attinenti all'architettura ed all'ingegneria ed altri servizi tecnici di cui all'art. 16 del Regolamento, relativi a lavori appartenenti ad ognuna delle classi e categorie di lavori cui si riferiscono i servizi di progettazione da affidare [Ib), IIc), IIIb), IIIc), IVc), VIa), VIII, IXc)] per un importo globale delle opere, per ogni classe e categoria, almeno pari a 1 volta l'importo stimato dei lavori calcolato con riguardo ad ognuna delle classi e delle categorie.

3) espletamento, negli ultimi 10 anni antecedenti la data di pubblicazione del bando di gara, di due servizi attinenti all'architettura ed all'ingegneria ed altri servizi tecnici di cui all'art. 16 del Regolamento relativi a lavori appartenenti ad ognuna delle classi e categorie dei lavori cui si riferiscono i servizi di progettazione da affidare [Ib), IIc), IIIb), IIIc), IVc), VIa), VIII, IXc)] per un importo totale delle opere, per ogni categoria e classe, non inferiore a 0,40 volte l'importo stimato dei lavori cui si riferisce la prestazione, calcolato con riguardo ad ognuna delle classi e delle categorie, e riferiti a tipologie di lavori analoghi per dimensione e per caratteristiche tecniche a quelli oggetto di affidamento.

4) numero medio annuo del personale tecnico utilizzato negli ultimi tre anni antecedenti la data di pubblicazione del bando di gara pari ad almeno ad 8 unità.

Pertanto, qualora il concorrente non sia in possesso dei requisiti richiesti ai progettisti, di cui al paragrafo 2.2 n. 2) del bando di gara, dovrà incaricare o associare uno o più soggetti di cui all'art. 20 della L.P. 26/93 in possesso dei requisiti sopra riportati.

Quesito n. 3:

Si chiede conferma che le giustificazioni dei prezzi non devono essere obbligatoriamente inserite nella busta dell'offerta economica, ma fornite successivamente in caso di offerta anomala.

Risposta:

Secondo quanto previsto dai paragrafi 3A.1 e 7 del bando di gara, in sede di presentazione dell'offerta, il concorrente potrà già produrre le eventuali giustificazioni dell'offerta, al fine della valutazione dell'anomalia ai sensi dell'art. 58.29 della L.P. 26/93, mediante la compilazione, per tutti gli articoli relativi alle voci di prezzo, delle schede di analisi di prezzo, che in tal caso andranno inserite nella busta contenente l'offerta economica. La mancata presentazione delle stesse in sede di offerta non comporterà l'esclusione del concorrente dalla procedura. Si ricorda altresì che, nel caso in cui l'offerta presentata risultasse anomala, il concorrente sarà tenuto a fornire per iscritto, entro il termine indicato nella richiesta dell'Amministrazione (comunque non inferiore a 15 giorni), le giustificazioni riguardanti, a titolo esemplificativo: l'economia del procedimento di costruzione, le soluzioni tecniche adottate, le condizioni eccezionalmente favorevoli di cui dispone l'offerente per eseguire i lavori, l'originalità degli stessi ecc.

Quesito n. 4:

Con riferimento a quanto indicato nel documento n. 62 "CLAUSOLE TECNICHE PR LA PARTECIPAZIONE ALL'APPALTO" al capitolo 2, pag. 1 è riportata la seguente indicazione:

"Nell'ambito dell'appalto si procederà al recupero di circa 600.000 mc. di materiale.

Il materiale è di proprietà dell'Amministrazione e lo renderà disponibile per la realizzazione del tomo di copertura dell'impianto e per la formazione di rilevati. Sarà onere dell'impresa, come descritto nel relativo prezzo di computo, paleggiare il materiale scavato e non utilizzato all'interno

dell'area di cantiere per rendere libero il sedime di costruzione dell'impianto ed effettuare eventuali operazioni di selezione per renderlo utilizzato nella formazione di rilevati". Sul medesimo documento in corrispondenza del Criterio architettonico e paesaggistico a pag. 17 si riporta: "riguardo al versante montano, oggetto di intervento, dovranno essere prese inoltre in considerazione proposte per li trattamento finale del versante in roccia al fine della mitigazione dell'impatto visivo del fronte scavato con l'inserimento, ad esempio, di macchie di vegetazione ottenute, come indicato nelle sezioni base di progetto, mediante la realizzazioni di cenge in parete durante la fase di asportazione del materiale". Considerando che la voce di computo a cui si fa riferimento è la D.011.015.00110.003 dove oltre al paleggiamento del materiale è indicato che (...) Si intendono compresi gli oneri per lo scavo, il carico, lo spostamento *mediante idonei mezzi all'interno dell'area di cantiere, lo scarica e la posa in deposito provvisorio..?* si formulano i seguenti quesiti:

a. Oltre agli oneri per il paleggiamento e lo scavo l'impresa deve considerare anche tutte le attività tipiche di una cava (redazione di apposito piano di coltivazione della cava, richiesta di estrazione e coltivazione cava, autorizzazioni e permessi, messa in sicurezza del sito di estrazione, attività di estrazione e coltivazione della cava, interventi di recupero ambientale del sito di cava)?

b. I volumi stimati (circa 600.000 mc) devono essere rimossi prima di ogni attività per rendere disponibile il sedime di costruzione dell'impianto; qualora all'interno dell'area di cantiere non siano disponibili aree sufficienti a contenere tali volumi, si chiede di indicare quali siano le aree di deposito provvisorio previste dalla Amministrazione.

Risposta:

a. La risposta è negativa nel senso che l'area espropriata per la realizzazione dell'impianto cessa la sua destinazione di area di cava ed il materiale movimentato diviene in realtà materiale di risulta dello scavo. Gli interventi di recupero ambientali sono assorbiti dalle sistemazioni esterne dell'impianto e dalle prescrizioni citate in merito al trattamento finale della parete rocciosa. La messa in sicurezza rientra nelle usuali prescrizioni che saranno formulate nel Piano di Sicurezza e Coordinamento redatto nell'ambito del cantiere in esame.

b. Rammentando che una buona parte di tale materiale potrà essere utilizzato per la realizzazione del rilevato stradale, del tomo ed eventuali altri interventi di mimetizzazione, la parte rimanente del materiale potrà essere provvisoriamente depositata presso le pp. ff. 2115/5, 2115/7, 2115/4, 2115/8 e 2115/2 (indicate nelle planimetrie catastali) che rappresentano l'attuale parte di cava dismessa e che potrà essere impiegata unicamente per il deposito temporaneo del materiale.

IL DIRIGENTE
- dott. Leonardo Caronna -

PF/RS